



# SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI AL VIA

**Marco D'Alesio**

È l'ora del debutto di un nuovo modello societario che si affianca agli altri già a disposizione dei professionisti che vogliono esercitare l'attività in comune: le società di ingegneria e le associazioni professionali. Resta da chiarire la questione del regime fiscale e previdenziale da applicare alle STP.

**L**e norme di riforma dello Stato riguardano anche il mondo delle libere professioni ed i provvedimenti emanati negli ultimi due anni vanno verso una liberalizzazione dei sistemi ordinistici ritenuti, a torto, ostativi alla modernizzazione della società ed alla liberalizzazione dei mercati. Dietro tali concetti si nasconde invece l'apertura al mondo dell'economia, o meglio della finanza, dei servizi professionali che ora possono essere svolti anche sotto forma di società tra professionisti. Il nostro Paese vive una realtà professionale per cui la maggior parte dei liberi professionisti agisce in studi costituiti da un singolo professionista, qualche volta coadiuvato da alcuni collaboratori, a differenza di quello che accade in altre realtà territoriali, anche europee, dove esistono studi strutturati e multidisciplinari costituiti da diversi professionisti che possono soddisfare le diverse esigenze del committente. La Legge 1815 del 1939 prevedeva come unica modalità di aggregazione quella dell'associazione professionale, vietando forme diverse di raggruppamento. Solo successivamente,

**Il nostro Paese vive una realtà professionale per cui la maggior parte dei liberi professionisti agisce in studi individuali.**

ma siamo ormai ai giorni nostri, sono nate le società di ingegneria previste prima dalla Legge 109/1994 (Legge Merloni) poi dal D.Lgs. 163/2006 e disciplinate dal D.P.R. 207/2010, per arrivare più tardi alla previsione dell'esercizio dell'attività forense in forma societaria contenuta nell'art. 5 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".

Nuovo impulso alla materia è stato dato dall'art. 10 della Legge 21 novembre 2011, n. 183 che, ai commi da 3 a 10, ha previsto appunto la possibilità di costituire società per l'esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. Le società possono essere anche multidisciplinari cioè costituite per esercitare diverse attività professionali.



In un primo momento non era stata prevista alcuna limitazione al capitale ed alla rappresentanza dei privati, ma il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, ha previsto che siano costituite da un numero di soci non inferiore a tre, mentre in ogni caso il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione del-

**La legge 183/2011 ha previsto la possibilità di costituire società per l'esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.**

**Per legge le società cooperative di professionisti devono essere costituite da un numero di soci non inferiore a tre.**

la stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

Il comma 10 dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2011, n. 183 prevede inoltre la delega al Ministro per la Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, di adottare un regolamento allo scopo di disciplinare:

- criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo da soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;
- l'incompatibilità alla partecipazione a più società tra professionisti;
- il regime deontologico a cui

sono sottoposti i professionisti ed anche la stessa società.

A chiudere il quadro normativo è intervenuto il Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 81 del 6 aprile 2013. Vediamo le principali peculiarità delle norme. Innanzi tutto la società può essere costituita secondo i modelli societari previsti dai Titoli V e VI del libro V del codice civile.

Tra detti modelli sono ricomprese le società di persone e le società di capitali, ivi incluse le società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) e le società a responsabilità limitata a capitale ridotto (S.r.l.c.r.) di recente previsione, che consentono di usare gli schemi delle società di capitali ma con un capitale sociale ridotto che potrebbe essere utile per favorire l'avvio alla professione di molti giovani.

Per queste ultime società i soci non devono aver compiuto 35 anni di età al momento della costituzione. Come accennato sono previste anche le cooperative che devono essere formate, per espressa previsione



**Le società tra professionisti devono essere iscritte in una sezione speciale del Registro delle imprese ed in una sezione speciale degli Albi professionali.**

normativa, da almeno 3 soci. Qualunque sia la forma la denominazione sociale deve contenere la dicitura “società tra professionisti” (S.t.p.).

Le società tra professionisti devono essere iscritte in una sezione speciale del Registro delle imprese ed in una sezione speciale degli Albi tenuti dagli Ordini o Collegi professionali, secondo la competenza territoriale stabilita in funzione della sede legale della medesima società. Nel caso delle società multidisciplinari l'iscrizione avviene nell'Albo previsto per l'attività che riveste il ruolo prevalente o, se

non è indicata una attività prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo, in più Albi.

L'attività della società deve essere improntata a criteri di trasparenza. Infatti il regolamento prevede che il committente, già al momento del primo contatto, deve essere informato sul diritto di pretendere che la prestazione professionale sia affidata ad un professionista, o più professionisti, da lui scelti, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale. Il committente deve essere informato, inoltre, di eventuali situazioni di potenziale conflitto d'interesse. Tali informative devono risultare da atto scritto. Per lo svolgimento dell'incarico il socio professionista

**Il professionista socio di società può comunque continuare ad esercitare la professione in forma singola.**

**L'attività della società deve essere improntata a criteri di trasparenza.**

può avvalersi di collaboratori ed ausiliari, ferma rimanendo la responsabilità del professionista, oppure di sostituti per i casi non prevedibili al momento del conferimento dell'incarico. Il committente deve essere informato circa i nominativi dei citati collaboratori, ausiliari o sostituti e può comunicare il proprio dissenso nell'arco di tre giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il professionista può essere socio di una sola società tra professionisti, intendendosi per esse anche quelle multidisciplinari, mentre dal tenore letterale della norma si evince che può comunque continuare ad esercitare la professione in forma singola. Anche per il socio che apporta il capitale esistono delle pregiudiziali: deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti

## Circa le responsabilità disciplinari il professionista è tenuto al rispetto delle regole deontologiche dettate dal Collegio al quale è iscritto così come la società.

per l'iscrizione all'Albo professionale cui è iscritta la società, non deve aver riportato condanne definitive per una pena pari a due anni di reclusione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, e non deve essere stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari. Tali incompatibilità si applicano anche ai legali rappresentanti ed agli amministratori delle società. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di situazioni di incompatibilità rilevano disciplinarmente tanto per la società quanto per il professionista. Proprio circa le responsabilità disciplinari il professionista è tenuto al rispetto delle regole deontologiche dettate dall'Ordine o Collegio al quale è iscritto così come la società. Giova rilevare che la società ed un socio professionista possono essere iscritti in Ordini o Collegi differenti. Se la violazione commessa dal socio è riferita a direttive impartite dalla società le due responsabilità sono concorrenti. Sempre rimanendo all'aspetto deontologico, il socio incaricato di una prestazione è tenuto al segreto

## S.T.P. - PRIME INDICAZIONI DI NATURA FISCALE

*Come ampiamente illustrato nell'articolo pubblicato in queste pagine, la legge n. 183 del 12.11.2011 ha finalmente riconosciuto anche nel nostro Paese la possibilità di costituire società che abbiano nel proprio oggetto sociale "l'esercizio esclusivo di attività professionali", appunto le cosiddette Stp-Società tra professionisti.*

*Naturalmente non tutti i problemi derivanti dall'introduzione delle nuove norme sono stati affrontati e compiutamente risolti; cosicché ad oggi molteplici sono gli interrogativi ancora aperti, soprattutto sotto il profilo fiscale, sui quali naturalmente si è in attesa delle relative circolari applicative.*

*Ciò detto, sicuramente possono essere date le prime indicazioni principali, previste dalla legge e dal regolamento, da considerarsi meramente indicative in quanto non ancora suffragate da alcuna disposizione ufficiale. Conseguentemente torneremo sull'argomento non appena il quadro di riferimento fiscale sarà compiutamente definito.*

Naturalmente né la norma istitutrice né il regolamento di attuazione stabiliscono il trattamento fiscale delle nuove società in quanto, com'è giusto che fosse, le stesse hanno fornito il solo inquadramento giuridico. In attesa pertanto di apposite circolari da parte del Ministero delle Finanze che indichino e chiariscano ufficialmente l'inquadramento ed il trattamento contabile e fiscale delle Stp, allo stato, possono essere fatte delle considerazioni logiche cercando spunto nelle pieghe delle varie disposizioni.

Per una serie di motivazioni ritengo che le Stp possano essere legittimamente ricondotte nella disciplina del lavoro autonomo e conseguentemente:

- Il reddito prodotto debba essere calcolato seguendo il criterio di "cassa";
- Sulle fatture emesse dalla società debba essere applicata la prescritta ritenuta di acconto ai fini Irpef (attualmente il 20%);
- Sulle stesse andrà altresì applicato il Contributo dovuto alla Cassa di previdenza (generalmente il 4%) in relazione dell'Ordine e/o Collegio di iscrizione in caso di società monotematiche ed in base all'Ordine di iscrizione del professionista che lo ha svolto per le società multidisciplinari;
- Il reddito prodotto dalla società sarà ripartito tra i soci in proporzione della quota di partecipazione alla società e dichiarato dagli stessi nella propria dichiarazione dei redditi come (ulteriore) reddito di natura professionale. In quanto tale, anche su detto reddito andrà naturalmente calcolato il contributo soggettivo dovuto alla Cassa ai fini previdenziali.

Per quanto attiene la **copertura assicurativa**, nell'incarico dovranno essere espressamente indicati gli estremi della polizza professionale di responsabilità civile. Al momento non è ancora chiaro se debba essere stipulata un'unica polizza a nome della società oppure tante polizze individuali, una per ogni professionista. In relazione alla possibilità di costituire società *multidisciplinari*, società cioè i cui ambiti di intervento possono essere i più eterogenei e con "rischi professionali" estremamente diversi, ritengo che, almeno in fase di prima applicazione, si debba propendere per la seconda soluzione, più pratica e già da ora sicuramente fattibile. Non appena le società di assicurazione avranno elaborato nuovi modelli per polizze di questo genere, sicuramente si potrà passare alla stipula di una polizza unica per la copertura totale delle varie attività esercitate dalla Stp.

*Giacomo Picconeri, dottore commercialista*

professionale nei confronti degli altri soci. Questa previsione, unitamente ad altre contenute nelle norme e provvedimenti richiamati, sottolinea come comunque rimanga la natura fiduciaria che contraddistingue il rapporto tra professionista e committente.

Rimangono alcuni aspetti che saranno approfonditi successivamente, soprattutto sul regime fiscale del reddito prodotto e di natura previdenziale, perché non ancora disciplinati dalle norme in trattazione. A questo proposito il box nella pagina riporta alcune prime indicazioni di carattere meramente indicativo.

**Le norme confermano che comunque nelle società rimane la natura fiduciaria che contraddistingue il rapporto tra professionista e committente.**

## BREVE RASSEGNA STAMPA

**Il Sole 24 ORE - mercoledì 3 aprile 2013 - pagina 17**

ALBI & MERCATO. AMMESSE TUTTE LE FORME, ANCHE LE SEMPLIFICATE

### **Società tra professionisti con governance ordinaria**

La possibilità di esercitare l'attività professionale sotto specie societaria evoca, da un lato, il tema di quale sia la forma societaria ottimale e, dall'altro, le regole di governance che occorre apprestare per impostare la struttura societaria della Stp.

**Il Sole 24 ORE - sabato 6 aprile 2013 - pagina 20**

ALBI & MERCATO. Le regole su Srl e Spa con soci finanziatori: la prevalenza va misurata in base al capitale

### **Società, ai professionisti 2/3 dei voti**

**Il Sole 24 ORE - sabato 8 aprile 2013 - pagina 9**

AL VIA LE STP DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO IN GAZZETTA

### **Società tra professionisti, partenza in cinque mosse**

È l'ora del debutto per le società tra professionisti. Da lunedì 22 aprile, infatti, sarà possibile dare vita alle nuove Stp, società anche di capitali e aperte ai soci investitori. È l'effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che attua la legge di stabilità del 2012. Ora per i professionisti è tempo di valutare se aprire o no una Stp. Sotto esame, in particolare, cinque punti: la partecipazione dei soci, la forma e l'oggetto della società, l'iscrizione al registro delle imprese e all'albo, la responsabilità e i profili fiscali e le possibili alternative.

**Il Sole 24 ORE - lunedì 15 aprile 2013 - pagina 30**

### **In caso di violazioni anche la società risponde all'Ordine**

LE INCOMPATIBILITÀ POSSONO PORTARE ALL'ILLECITO

I professionisti soci di una Stp sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate. Sono queste le linee guida della responsabilità disciplinare delle Stp che sono state tracciate già in sede di norma primaria in relazione alle società tra professionisti (articolo 10, comma 7, della legge 183/2011).

**Italia Oggi - venerdì 13 aprile 2013 - pagina 21**

### **La società tra professionisti allarga gli orizzonti**

Alla luce dell'ormai prossima entrata in vigore del nuovo regolamento sulle società tra professionisti, la Lapet sulla scorta del parere già espresso su questa testata (si veda ItaliaOggi del 14 gennaio 2012) torna a ribadire l'elasticità e la semplicità di struttura delle società tra professionisti di cui alla legge n. 4/2013.

**Italia Oggi - mercoledì 24 aprile 2013 - pagina 2**

Primo orientamento dell'Agenzia. A giorni la risoluzione con tutti i chiarimenti utili

### **Stp, le Entrate dettano la rotta**

L'utile ai soci professionisti è reddito da lavoro autonomo

**Edilizia e Territorio - lunedì 29 aprile 2013 - pagina 10**

Società tra professionisti operative dal 22 aprile:

in arrivo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale

### **Stp equiparate agli autonomi**

Regime tributario assimilato agli studi associati ma con più costi - Doppio binario per i soci di capitale